

# Autorizzazione unica regionale per la costruzione e l'esercizio di un impianto (fotovoltaico associato a un impianto di produzione di idrogeno in aree agricole di pregio (zone di produzione di vino e olio DOP e DOC)

T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I 26 ottobre 2022, n. 421 - Passoni, pres.; Lomazzi, est. - Comune di Alanno (avv. Passeri Mencucci) c. Regione Abruzzo (Avv. distr. Stato) ed a.

**Ambiente - Autorizzazione unica regionale per la costruzione e l'esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) associato a un impianto di produzione di idrogeno - Aree agricole di pregio - Zone di produzione di vino e olio DOP e DOC.**

*(Omissis)*

## FATTO e DIRITTO

In data 15 novembre 2021 Idrogeno Verde 1 srl presentava alla Regione Abruzzo istanza di autorizzazione unica, ex art.12 del D.Lgs. n.387 del 2003, per la produzione di energia mediante conversione fotovoltaica e la vendita di idrogeno e altri gas, mediante la costruzione di un impianto di potenza di 996 KW, su terreno in catasto al foglio 11, particelle 37, 435, sito nel Comune di Alanno.

Il successivo 2 marzo 2022 la previa conferenza di servizi si concludeva positivamente, salvo il parere contrario del Comune, per non conformità dell'intervento al PRG, ritenuto però non sufficiente ad arrestare la procedura, tenuto conto che, secondo l'art.12, comma 3 del D.Lgs. n.387 del 2003, trattasi di impianto in variante allo strumento urbanistico.

Con atto n.235 del 10 marzo 2022 seguiva l'autorizzazione unica regionale, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 996 KW, associato a un impianto di produzione di idrogeno di circa 100 Nmc/h, con opere di connessione.

Il Comune impugnava l'autorizzazione, unitamente al verbale della conferenza di servizi, deducendo la violazione degli artt.3, 14 bis, 14 ter della Legge n.241 del 1990, dell'art.12, comma 7 del D.Lgs. n.387 del 2003, dell'art.3 del D.M. 10 settembre 2010, dell'art.5 della Legge n.53 del 2021, dell'art.4 della L.R. n.4 del 2021, dei principi di cui alla sentenza n.77 del 2022 della Corte Costituzionale nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, della contraddittorietà e illogicità.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che vi era un contrasto con gli artt.66-72 delle NTA del PRG, trattandosi di zona E1 agricola produttiva, con divieto di destinare i relativi terreni ad uso diverso da quello agricolo; che in base alla lettera f dell'all.3 del D.M. 10 settembre 2010, recante, in attuazione dell'art.12, comma 10 del D.Lgs. n.387 del 2003, le Linee guida per un corretto inserimento degli impianti nel territorio, le Regioni potevano indicare aree e siti non idonei all'installazione di specifici impianti, come per le zone agricole di pregio, con produzioni di qualità DOP, DOC, IGP; che parimenti tutto ciò era previsto nell'art.4 della L.R. n.8 del 2021 per i Comuni; che anche nell'art.5, comma 1a della Legge delega n.53 del 2021 erano indicati al Governo principi e criteri direttivi per l'installazione di detti impianti, a tutela delle zone di pregio; che l'impianto in questione andava a collocarsi al confine con un uliveto e dunque precluso, ex art.67, comma 2 delle NTA del PRG, che ne vietava l'installazione vicino ad aree con culture specializzate; che, pur riferendosi la Regione all'art.12, comma 3 del D.Lgs. n.387 del 2003, con approvazione del progetto implicante variante allo strumento urbanistico, detta Amministrazione avrebbe dovuto esaminare le ulteriori osservazioni sollevate dal Comune, non limitate al contrasto dell'intervento con le previsioni del PRG; che la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n.77 del 2022, richiamava la considerazione delle aree agricole di pregio, ai fini dell'installazione di detti impianti; che era mancata una valutazione dei contrapposti interessi in gioco, con difetto di motivazione sulla prevalenza dell'interesse pubblico alla costruzione dell'impianto.

Il Comune di Alanno ha sostenuto inoltre che tutta la normativa citata dava in definitiva indicazioni alle Amministrazioni pubbliche sull'installazione di detti impianti di energia, circa la tutela, tra le altre, delle aree agricole di pregio; che in ogni caso la mancata perimetrazione delle aree non idonee alla collocazione dell'impianto in argomento non comportava che lo stesso potesse essere installato ovunque; che se non erano state individuate le aree di pregio non idonee occorreva almeno effettuare un bilanciamento dei contrapposti interessi tra la tutela del contesto e la produzione di energia; che nello specifico le aree interessate dall'intervento sono di pregio agricolo; che il territorio del Comune è compreso in zone di produzione di vino e olio DOP e DOC.

La Regione Abruzzo e Idrogeno Verde 1 srl si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successive memorie l'infondatezza nel merito.

Seguivano le repliche della Società controinteressata.

Nell'udienza del 14 ottobre 2022 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.



Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che, in base all'art.12, comma 7 del D.Lgs. n.387 del 2003, gli impianti di produzione di energia elettrica in questione possono essere ubicati anche in zone classificate come agricole dal PRG (cfr. TAR Lombardia-Brescia, I, n.437 del 2017) e che, secondo l'art.12, comma 3 del predetto D.Lgs. n.387 del 2003, l'autorizzazione unica alla realizzazione del relativo intervento costituisce comunque e all'occorrenza variante al suindicato strumento urbanistico (cfr. Cons. Stato, V, n.5249 del 2014).

Occorre inoltre rilevare che le obiezioni opposte dal Comune ricorrente alla realizzazione del progetto de quo attengono tutte nel complesso a ragioni di contrasto con previsioni urbanistiche, ovvero riferite alla collocazione dell'impianto in area, per destinazione e preesistente impiego, asseritamente incompatibile, con richiamo, come suesposto, alla relativa disciplina (NTA del PRG, lettera f dell'all.3 del D.M. 10 settembre 2010, art.4 della L.R. n.8 del 2021 e correlata sentenza della Corte Costituzionale n.77 del 2022, art.5, comma 1a della Legge n.53 del 2021).

Tanto premesso e precisato, va quindi ancora evidenziato che in sede di conferenza di servizi, quale ormai noto modello di semplificazione procedimentale e decisionale (cfr. in linea generale TAR Lombardia, II, n.1888 del 2015), previsto nel corso di detta procedura dal suindicato art.12 del D.Lgs. n.387 del 2003, veniva effettuata la valutazione di tutti gli interessi in gioco, mediante l'intervento delle plurime Amministrazioni interessate, col dovuto contemperamento e bilanciamento degli stessi (cfr. verbale del 2 marzo 2022, con interventi di: Marina Militare Comando Marittimo Sud Taranto, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, Servizio Genio Civile di Pescara, Comune di Alanno, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo, ASL di Pescara Dipartimento di Prevenzione, Comando Militare per Abruzzo e Molise, Comando Vigili del Fuoco Pescara, ACA Pescara, Consorzio di Bonifica Centro, ARTA, all.3 al ricorso); che, all'esito di detta conferenza, la Regione, quale Autorità procedente, ha assunto motivata determinazione conclusiva di segno positivo, ex art.14 ter comma 7 della Legge n.241 del 1990, sulla base delle "posizioni prevalenti" espresse dai partecipanti (cfr. Cons. Stato, VI, n.5084 del 2013).

Quanto al dissenso espresso dal Comune nella conferenza di servizi, va rilevato che lo stesso, basato, come emerso, su ragioni di carattere essenzialmente urbanistico, è stato non irragionevolmente ritenuto recessivo, giacchè l'Amministrazione predetta in ogni caso non ha dato documentale contezza dei dedotti caratteri agricoli di pregio dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto; che anzi il terreno risulta ricadere in zona E1 "agricola normale" del PRG (cfr. certificato di destinazione urbanistica, all.3 atti controinteressata) e che anche dalla documentazione fotografica versata in atti non risulta la presenza in loco di coltivazioni agricole di pregio (cfr. all.6 atti controinteressata).

Ne consegue che gli atti impugnati si sottraggono alle censure dedotte.

Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.143/2022 indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

*(Omissis)*